



## Comune di Vestone (BS)

### Vestone (BS)

Piazza Garibaldi 12 - 25078 Vestone BS

protocollo@pec.comune.vestone.bs.it-

[www.comune.vestone.bs.it](http://www.comune.vestone.bs.it)

**ORIGINALE COPIA**

**N.12**

Oggetto: approvazione piano della performance 2021/2023.

L'anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di febbraio alle ore nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
	Roberto Facchi	Sindaco	X	
	Giovanni Zambelli	Assessore	X	
	Igor Roncetti	Assessore	X	
	Marcella Bacchetti	Assessore	X	
	Maddalena Bertolotti	Assessore	X	

Presiede il sindaco.

Provvede alla redazione del presente verbale il dott. Alberto Lorenzi, segretario comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assunta con modalità telematica da remoto a distanza. Art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 e art. 1 comma 6 lettera n bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come modificato dall'art. 1 lett. d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020. Art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020 G.U. Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265. "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni". Circolare protocollo numero 114553 adottata dal Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del MIT del 27 ottobre 2020 ritiene applicabile anche alle sedute degli organi collegiali degli Enti locali la disposizione di cui all'**articolo 1 lettera d) punto 5 del Dpcm 18 ottobre 2020**, facoltizzando in tal modo le sedute di Consiglio e Giunta in videoconferenza, anche se i rispettivi regolamenti di riferimento non lo prevedono.

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 27.01.2010, n. 150 recante ad oggetto: “Attuazione della legge 4 marzo, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni di organizzare il lavoro nell’ottica del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi resi, nonché alla crescita dei dipendenti valorizzando i meriti, prevede un vero e proprio ciclo della performance;
  - le norme del D.Lgs. 150/2010 che dispongono in merito al ciclo della performance sono contenute nel Titolo II, Capo I - artt. dal 4 al 10;
    - in particolare:
- o l’art. 4 richiede alle amministrazioni pubbliche di adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
- o l’art. 10, comma 1, lettera a) stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance, che in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori.
- o il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che ai sensi dell’art. 4, comma 2, si articola nelle seguenti fasi:
- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
  - b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
  - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
  - d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
  - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
  - f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

VISTO il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance (SMV) – ex D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

VISTO l’allegato “Piano della Performance 2021/2023”.

### **CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO.**

Le Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica|Linee guida|1 dicembre 2019| n. 5 che forniscono alle amministrazioni indicazioni utili per accompagnarle nella costruzione di sistemi di misurazione e valutazione della performance (SMVP) finalizzati al miglioramento delle prestazioni dei dipendenti pubblici e completano le indicazioni contenute quanto già riportato nelle linee guida n. 2/2017 in merito a:

- elementi di riferimento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale;
- processo, che ripercorre le fasi in cui si articola il ciclo della performance individuale dalla programmazione alla valutazione.

Per estratto:(...)

*“Prestare attenzione al processo di valutazione individuale, collocandolo correttamente nell’ambito degli strumenti di gestione e sviluppo del capitale umano, è funzionale al miglioramento della qualità complessiva delle prestazioni e dei servizi resi dalle amministrazioni pubbliche, il quale rappresenta la principale finalità dell’intero ciclo di gestione della*

*performance. A questo proposito, si sottolinea come una gestione più efficace del processo di valutazione individuale generi un duplice effetto positivo:*

- sul piano individuale, consentendo la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei singoli anche attraverso la definizione di percorsi di sviluppo e crescita professionale;*
- sul piano organizzativo, in quanto il miglioramento della performance dei singoli comporta inevitabilmente anche un miglioramento dell'intera organizzazione e dei servizi da essa erogati; gli esiti della valutazione, inoltre, possono essere utilizzati per ripensare eventualmente la struttura e/o i processi organizzativi, attraverso attività di reingegnerizzazione.”*

Circa la valutazione negativa le linee guida ribadiscono che al sistema di misurazione e valutazione è richiesto di definire una soglia minima di punteggio al di sotto della quale la valutazione deve considerarsi negativa. Tanto con riferimento ai richiamati articoli [3, comma 5-bis, del Dlgs 150/2009](#) e [55-quater, comma 1, lettera 5-quinquies del Dlgs 165/2001](#).

La valutazione negativa ha rilievo ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento nella misura in cui ci si trovi di fronte ad **“un insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative e o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente ... nell'ultimo triennio”**.

L'articolo [45, Dlgs 165/2001](#), dopo avere stabilito che i trattamenti economici fondamentali e accessori sono definiti dalla contrattazione collettiva, al terzo comma stabilisce che i medesimi contratti definiscono le risorse da destinare a premiare rispettivamente la performance organizzativa e la performance individuale. È lo stesso articolo 45, comma 3, citato a definire quale performance organizzativa debba essere premiata con l'inciso che fa riferimento **“all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione”**.

L'articolo [19, DLgs 150/2009](#) conferma tale approccio, dal punto di vista degli istituti premiali: da un lato è sempre la contrattazione collettiva nazionale a stabilire le quote di risorse destinate a remunerare (**“rispettivamente”**) la performance organizzativa e la performance individuale.

La performance individuale incide sull'erogazione del trattamento accessorio, lo sviluppo delle competenze attraverso l'individuazione di percorsi formativi e professionali specifici, il conferimento degli incarichi, progressioni economiche e di carriera.

In merito all'obbligatorietà o facoltatività si tenga presente Corte dei Conti|SICILIA|Sentenza|7 gennaio 2021| n. 12

*“(…) l'art.14, non essendo espressamente indicato né tra le norme aventi diretta applicazione né tra quelle che dettano principi da attuare, è da ritenere che non esprima alcun vincolo per gli enti locali, che pertanto non sono da considerare obbligati all'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione”*.

Atteso che il competente Responsabile del Servizio, nel rilascio del parere tecnico in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, a' sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Tuel d. lgs. n. 267/2000, è chiamato a verificare l'attendibilità tecnica, la regolarità e la correttezza della soluzione proposta, la conformità alla normativa e a garantire anche la legittimità della spesa e che il Responsabile del Servizio Finanziario nel rilascio del parere contabile verifica le conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, valutando:

- la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
- il corretto riferimento (effettuato dall'organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del DUP;
- la legittimità della spesa con riferimento alla corretta imputazione al capitolo del bilancio dell'ente, alla regolare copertura finanziaria e al rispetto degli equilibri di bilancio.

“(…) Esula dai compiti del responsabile del Servizio di ragioneria /Finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente». Corte dei conti Calabria n. 185/2019

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#)) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile e che l'atto è assoggettabile a controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase successiva, a mente dell'art. 147 bis comma 2 del tuel d. lgs. n. 267/2000 esercitato da parte del segretario comunale

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata a' sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 nel testo modificato dall'[art. 22, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179](#), a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016](#)e delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” dell'AgID che prevedono l'attuazione delle disposizioni entro il 7 giugno 2021.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto in premessa illustrato, il piano della performance 2021-2023, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
- 2) di pubblicare il predetto documento sul sito istituzionale del comune, sezione “Amministrazione trasparente”, come stabilito dal D.Lgs. 150/2010.
- 3) Di dare atto che l'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato è di competenza dei Responsabili del Servizio, segnatamente del segretario comunale, a tenore degli articoli 107 commi 2 e 3 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 2 del testo unico in materia di pubblico impiego d. lgs. n. 165/2001.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l'immediata eseguibilità procede da scelte ampiamente discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento dell'urgenza di provvedere non suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2 Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali ( TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n. 2065).

#### AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 29 del [d.lgs 2 luglio 2010, n. 104](#), entro il termine di sessanta giorni alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. . Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Avverte inoltre che :

- "la pubblicazione costituisce una forma tipica di conoscenza non piena, rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione degli atti da parte dei soggetti non direttamente contemplati dallo stesso" (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2014, n. 2825)
- l'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm. prevede la proposizione dell'azione di annullamento nel termine previsto dalla legge decorrente "dalla notificazione o dalla comunicazione ovvero, per gli atti di cui non è richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge";
- "per insegnamento giurisprudenziale costante la "piena conoscenza" di un provvedimento come momento dal quale fare decorrere il termine di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., non deve essere intesa quale sua "conoscenza piena ed integrale", in quanto a tale scopo è sufficiente la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile e attuale l'interesse ad agire contro di esso. Ai sensi della norma citata per "piena conoscenza" deve intendersi, quindi, la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività . ([Cons. Stato, 9 aprile 2020, n. 2328](#); [Cons. Stato, 23 maggio 2018, n. 3075](#)). "Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa|Trentino Alto Adige - Bolzano|Sezione 1|Sentenza|20 ottobre 2020| n. 248
- il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239).

**PARERI AI SENSI DELL'ART 49, TESTO UNICO DECRETO LEGISLATIVO 267/2000**

Per la regolarità tecnica : **favorevole.**

Vestone, li 19 febbraio.2021

Il Responsabile del Servizio Personale

Alberto Lorenzi

Per la regolarità contabile : **favorevole.**

Vestone, li 19 febbraio.2021

La Responsabile dei Servizi Finanziari

Grazia Albertini

---

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il sindaco (firmato digitalmente art. 24 d. lgs. N. 82/2005) Il Segretario Comunale  
Roberto Facchi dott. Alberto Lorenzi